

Il Tribunale di Varese, Sezione Prima civile, sentenza 26 agosto 2011 (est. dott. Giuseppe Buffone)

### FATTO<sup>1</sup>

Con **atto di citazione** depositato in cancelleria in data 23 febbraio 2007, S esponeva che, in data **4 giugno 2004**, alle ore 16.15, allorché percorreva con la propria bicicletta la strada Provinciale ex strada statale n. 341 "Gallaratese", nel territorio di Gazzada Schianno (Varese), direzione centro abitato, all'incrocio con via A. De Gasperi, finiva con la ruota anteriore della bici in una buca, ritenuta non visibile e residua da alcuni lavori stradali, denunciati come non segnalati. In conseguenza della buca, l'attore raccontava di essere caduto rovinosamente a terra, con urto così forte da aver perso i sensi. Esponeva di essere stato soccorso dal servizio 118 e che, in occasione dell'incidente, interveniva la polizia municipale la quale redigeva apposito verbale. Allagava quale effetto diretto e immediato della caduta, un politrauma da quantificare, in percentuale biologica, a mezzo di CTU da assumere in corso di giudizio, e danni materiale per Euro 437,97 (documento alla bicicletta per euro 130,00 e spese mediche per euro 307,96). Concludeva chiedendo la condanna della Provincia, ai sensi degli artt. 2050, 2051 o 2043 c.g., per i danni come quantificati, nella diffida del 10 gennaio 2006 e, specificati, nelle conclusioni finali, in totali euro 60.423,28. In sede di conclusioni finali, precisava di estendere espressamente la domanda anche ad altri eventuali responsabili, tenuto conto delle vicende processuali intervenute nelle more (ingresso di terzi).

Con memoria depositata in cancelleria in data 25 maggio 2007, la **Provincia di Varese** si costituiva nel giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità della citazione e, nel merito, il rigetto della domanda, previa estensione del contraddittorio alla Società tutela per l'ambiente del bacino del fiume Olona, in caso di condanna, essendo ritenuta la effettiva responsabile. In particolare, sollecitava l'attore dal punto di vista probatorio, in particolare quanto al rapporto causale tra effetto dannoso e caduta e tra caduta e buca ritenuta esistente sulla strada. Chiedeva, come detto, autorizzarsi la chiamata in causa della Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a., riferendo che, nel periodo del presunto incidente, proprio la terza chiamata stava effettuando opere di rifacimento del collettore consortile presente nel tratto di strada interessato, giusta concessione del 18 settembre 2002, rinnovata in data 19 settembre 2003 per un altro anno. Ebbene, secondo la Provincia, la eventuale caduta dell'attore doveva ascrivere a colpa esclusiva della terza chiamata che, durante i lavori, aveva manomesso il manto stradale. Con ordinanza del 30 maggio 2007, il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del convenuto e fissava la nuova udienza di prima comparizione in data 14 dicembre 2007.

<sup>1</sup> All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09.

La Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. (d'ora in poi: *Tutela Ambientale*) si costituiva con comparsa depositata in cancelleria in data 24 novembre 2007. In via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per incertezza dell'oggetto della domanda. Eccepiva, pure, il difetto di legittimazione passiva, asserendo che, nel tratto di strada interessato dall'incidente, la Tutela non avesse effettuato alcun lavoro, avendone fatto taluni terzi estranei al giudizio (come la Telecom e l'Enel). Riteneva, in particolare, che la caduta fosse stata causata da un avvallamento provocato da un manto di copertura di uno scavo, da terzi effettuato. Nel merito, contestava il fatto come descritto dall'attore, riferendo che, in realtà, i danni erano stati causati da un evento diverso, in particolare, l'investimento di un'auto, evento dichiarato dallo stesso attore al medico dr.ssa ... e raccolto nella scheda di anamnesi. Segnalava, inoltre, che anche al Pronto Soccorso l'attore aveva dichiarato di essere stato investito. Contestava, comunque, anche il quantum risarcitorio. Al fine della completa difesa, la Tutela Ambientale esponeva che, essendo stata incaricata dalla Provincia di Varese per svolgere i lavori di costruzione del collettore fognario consortile, aveva concluso apposito contratto di appalto con il Consorzio Ravennate della Cooperativa di Produzione e Lavoro di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ritenuto, dunque, per l'eventualità della condanna, unico responsabile. Lo citava in giudizio su autorizzazione del giudice, emessa in data 30 novembre 2007. Il Consorzio restava contumace.

## DIRITTO

Vanno esaminate in via prioritaria le eccezioni preliminari per poi passare all'esame del merito, tenuto conto del compendio probatorio formatosi al termine del processo.

### 1. NULLITÀ DELLA CITAZIONE

L'eccezione di nullità, sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, è manifestamente infondata. Il comma IV dell'art. 164 c.p.c. regola l'incidenza sul libello introduttivo dei vizi afferenti alla *editio actionis*, da tradursi nella omessa indicazione del *petitum* (art. 163 n. 3) o della *causa petendi* (163 n. 4), ove l'omissione è equiparata alla assoluta incertezza nell'opera di identificazione dei suddetti elementi compositivi della domanda di Giustizia. Quanto al *petitum*, dalla domanda debbono potersi trarre: 1) il provvedimento giudiziale richiesto (*petitum formale*); 2) il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento (*petitum sostanziale*). Quanto alla causa petendi, in caso di diritti cd. etero determinati (ovvero i diritti di credito e potestativi), dalla domanda debbono trarsi i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio offre al giudice in modo chiaro e sintetico i sopraccitati elementi: le conclusioni identificano in modo separato e dettagliato i provvedimenti richiesti al giudice e il bene della vita di cui si chiede tutela; la parte narrativa individua tutti i fatti costitutivi della domanda, bene focalizzando pure lo sfondo fattuale sotteso alla lite. La presentazione, in via alternativa, di diversi titoli di responsabilità, a fronte del medesimo fatto storico, è, poi, articolazione difensiva del tutto legittima e, anzi, doverosa posto che è il giudice che deve qualificare la domanda e, quindi, il sollecito verso più straea interpretative è

opportuno. Giova ricordare, al riguardo, che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (da ultimo, v. Sezioni Unite civili, sentenza n. 9147 del 17 aprile 2009, punto 3.1.) nel procedimento civile il Giudice mantiene sempre la possibilità di cd. qualificazione giuridica che si estrinseca nel potere del giudice (sia di merito che di legittimità) di tradurre (in termini logico-giuridici) gli elementi di fatto introitati nel procedimento dalla parte mediante la citazione. Altrimenti detto: attribuire una veste giuridica alla domanda giudiziale (ex multis, v. Cass. civ., Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2007, 3, 305). In realtà, a ben vedere, ciò che si denuncia all'atto è la eccessiva sinteticità ma non il contenuto sostanziale. Sotto tale aspetto, l'eccezione va fortemente respinta. La più recente codificazione processuale italiana, il codice del processo amministrativo (v. decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) introduce nel "processo" (art. 3) un Principio comune ad altre Codificazioni Europee: il "dovere di motivazione e sinteticità degli atti" sia del giudice che delle parti. E, allora, l'atto sintetico (se chiaro come nel caso di specie) è un valore nel processo e non un disvalore.

## 2. RISULTANZE PROBATORIE: FATTO STORICO

Il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea e oggetto di specifiche e serie contestazioni, cosicché si rende necessario accertarne la effettiva monofonia, sulla base del compendio probatorio. È introdotto in giudizio, infatti, un percorso storico diverso e alternativo rispetto a quello narrato dall'attore: secondo la parte attrice, il S sarebbe caduto rovinosamente a terra, in conseguenza di una buca sul manto stradale così causandosi una contusione polmonare omolaterale con frattura II e III costa destra e frattura scomposta di clavicola destra e pluriframmentaria di scapola destra oltre alla lesione del I grado ulnare e del I dito della mano sinistra. Un politrauma, insomma, particolarmente serio e intenso, con danno biologico complessivo e globale pari al 10% e accompagnato da perdita di coscienza temporanea.

Le prove in atti, almeno in parte, sono in contraddizione tra loro.

Alcuni elementi militano verso la tesi dell'investimento.

1) *Rebus sic stantibus*, tenuto conto dell'insidia che avrebbe causato la caduta (non una buca ma un avvallamento sulla strada, cioè un "rialzo" sul manto stradale: v. foto allegate dall'attore, doc. 3), il politrauma grave e intenso riportato dall'attore non sembra riconducibile al fatto illecito descritto. Secondo massime di comune esperienza e fatti notori, cioè, quel tipo di insidia non è astrattamente idonea a produrre quel tipo di danno, viste anche le leggi di copertura scientifica e, in particolare, le leggi della traumatologia, dove si apprende che gli eventi violenti (traumi<sup>2</sup>) sono contraddistinti in ragione della specifica loro forza, che è definita "vulnerante", in quanto danneggia i tessuti atteso che ne supera il limite di resistenza, e tale superamento e, in genere, direttamente proporzionale alla forza sopra indicata, nel senso che ad eventi meno forti conseguono lesioni meno forti. Nel caso di specie, a un evento lieve corrisponde una lesione gravé e, quindi, il rapporto causale, secondo la traumatologia, è anomalo.

<sup>2</sup> Il trauma è l'applicazione di una forza che eccede per intensità o durata il carico funzionale.

Applicandosi, in questa sede, conoscenze diverse da quelle giuridiche, è opportuno ricordare che il giudice la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di esperienza - che ha il dovere di conoscere, siccome patrimonio comune del sapere laico - anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974 - rv. 372434; sent. n. 3247 del 25/10/1972 - rv. 361052; sent. n. 11440 del 18-11-1997 rv 510056)<sup>3</sup>.

2) I documenti redatti nell'imminenza dell'accaduto, non descrivono una caduta dell'attore ma un evento diverso. La scheda di accesso nell'ospedale di Varese, in data 4 giugno 2004, riferisce, come causa, un "incidente stradale" (v. doc. 5, foglio n. II); il rapporto di anamnesi del pronto Soccorso (v. doc. 5, foglio n. III) specifica: "**incidente stradale investito da auto**". E' nel successivo documento ospedaliero, sempre del 4 giugno 2004, ma delle ore 22.37, che compare la tesi della "caduta in bicicletta" (v. doc. n. 5, foglio n. V). Tuttavia, nel verbale di pronto soccorso n. ...., del 4 giugno 2004, ma alle ore 17.35, ancora viene accertato un "incidente stradale investito da auto" (v. doc. n. 5, foglio n. X) E' singolare notare come, alla redazione del verbale, il paziente sia "sveglio e collaborante". Giova segnalare che, sull'inciso dell'investimento, è aggiunta a matita la frase "caduta in biciletta", ma non ha nessun valore sul documento pubblico poiché non riferibile al medico sottoscrittore del documento. Stessa neutralità assume la dichiarazione del 7 settembre 2004, postuma rispetto agli accertamenti svolti nell'imminenza (v. doc. n. 44).

Alcuni elementi militano, invece, verso la tesi della caduta da bicicletta.

1) In primo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e depositata in cancelleria in data 25 novembre 2010, a pag. 6, conclude ritenendo che *la lesività dell'attore sia coerente per caratteri morfo-topografici con le modalità produttive in atti prospettate: ciclista finito rovinosamente a terra a causa di una buca, non segnalata*. Secondo il Ctu, pertanto, è verosimile il nesso causale tra evento descritto dall'attore e politrauma accertato medicalmente.

2) In secondo luogo, l'attore, in corso del giudizio, ha fornito una sua versione quanto alle dichiarazioni fotografate in alcuni atti del pronto soccorso (v. udienza del 25 novembre 2009), sostenendo la tesi dell'errore del medico accertatore, emendato, in tal senso, con il documento rilasciato dallo stesso ospedale in data 7 settembre 2004 (doc. n. 44). Sempre l'attore ha fornito altri elementi utili in sede di interrogatorio formale: il giorno della caduta era in tenuta da ciclista, sulla propria bici professionale (circostanze confermate con prova orale; v. teste E). Ergo: ad una velocità diversa da quella della bici cd. "da passeggio", con arricchimento del compendio probatorio di elementi tali da potere fornire una spiegazione per la rilevata "anomalia" sul profilo traumatologico.

Reputa questo giudice che, effettivamente, la verità storico-fattuale da ritenere certa sia quella descritta dall'attore. Giova ricordare, in via preliminare, che le dichiarazioni che il danneggiato renda ai sottoscrittori di atto pubblico restano formalmente "contestabili" dove, come nel caso di specie, si assuma che esse costituiscano il frutto di un errore o di un narrato

---

<sup>3</sup> Il giudice non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali" (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 14759 del 26 giugno 2007).

mai realmente dichiarato. Le attestazioni de quibus, infatti, assolvendo alla funzione - diversa da quella propria dell'atto pubblico - di informativa sui fatti accadute, restano superabili con prova contraria (v. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 10820 del 11 maggio 2007). Deve, poi, subito rilevarsi come gli stessi atti ospedalieri sono contraddittorio, come si è già visto: alcuni si riferiscono di un investimento; ma altri parlano espressamente di "caduta da bici". Vi è, quindi, una contraddittorietà interna alla stessa prova documentale che, in effetti, suggerisce realmente la tesi dell'errore del medico intervenuto.

Comunque, ogni dubbio è da ritenersi scongiurato guardando alle prove orali. Il teste S (udienza del 3 marzo 2011), tenuto conto dei fatti che gli si presentano al momento dell'accaduto, ipotizza proprio una "caduta dalla bici" e non descrive nulla che riguardi altri mezzi o un investimento. Il teste C (udienza 3 marzo 2010) è la persona che soccorse l'attore e descrive l'incidente proprio come una "caduta". Il teste E (udienza 3 marzo 2010) parla di un "ciclista che era caduto"; il teste P, operatore della Croce Rossa, riferisce che, prima dell'intervento, l'ambulanza fu chiamata per "una caduta da bicicletta".

Alla luce dello sfoglio della piattaforma probatoria così effettuato deve ritenersi certo e provato che, il 4 giugno 2004, l'attore stava percorrendo la strada per cui è lite in tenuta ciclistica e con bici da corsa (quanto spiega l'alta lesività in quanto giustifica una forza traumatica molto maggiore, visto l'andamento del mezzo al momento dell'accaduto) allorché cadeva rovinosamente a terra in conseguenza di un urto con il manto stradale, in un punto in cui presente una anomalia. L'urto provocava le lesioni accertate dal CTU.

### 3. RISULTANZE PROBATORIE: CAUSE DELLA CADUTA E SUA ALLOCAZIONE

Nel merito dell'incidente (sub specie di "caduta"), le prove orali consentono di appurare dettagli di particolare importanza.

1) l'incidente avvenne in un tratto di strada che non era interessato dal cantiere (teste S); e, infatti, il cantiere era molto più a valle rispetto a dove avvenne la caduta stessa (teste S). Significativo, in tal senso, è il grafico redatto su dettatura del teste Sacchi, rappresentazione grafica da cui possono trarsi elementi di giudizio di particolare pregnanza. ***Il grafico, per agevolare la comprensione della motivazione, viene allegato alla pagina che segue.*** Dalla testimonianza, come fotografata dalla rappresentazione grafica, emerge in modo limpido che: a) l'area interessata dai lavori della tutela ambientale era collocata sul lato stradale opposto a quello in cui avvenne l'incidente; b) l'incidente avvenne in una area non interessata da un cantiere, posto che questo (il cantiere) si trovava molto più avanti rispetto alla zona della caduta e risultava segnalato da segnaletiche prima dell'incrocio di via Rimembranze (trattasi di un cantiere diverso da quello della Tutela e collocato sullo stesso senso di marcia della bici). Il teste C, sul punto, è confuso e crede che, forse, l'incidente sia avvenuto invece nel cantiere. Ma a dirimere il contrasto è pregnante la testimonianza del direttore dei lavori del cantiere della Tutela Ambientale. Il teste C, infatti, riferisce che i suddetti lavori terminarono in data 27 maggio 2004 e, dunque, prima dell'accaduto.

II CASO it

2) nel tratto di strada interessato dall'incidente, il manto stradale era "dissestato" (teste Sacchi). Il teste osserva "non più di tanto": ma è un giudizio soggettivo che conferma un fatto certo (l'anomalia della strada) e trascura un dato non conosciuto (la velocità della bici da corsa e il dirompente impatto in caso di arresto con una insidia durante il moto). Il teste Cavi, quanto all'anomalia sulla strada, riferisce: "*nel punto dell'incidente, il manto stradale presentava evidenti alterazioni*".

#### 4. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE E CONCETTO DI "INSIDIA".

Alla luce dei rilievi sin qui svolti, vi è piena prova dell'accadimento nei suoi tratti storici; vi è prova razionale e seria in ordine alle lesioni dell'attore e vi è anche prova sicura in relazione al rapporto di causalità tra la caduta dalla bici e il politrauma subito, applicandosi, ovviamente, il criterio del "*più probabile che non*", trattandosi di causalità civile (v. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011, n. 1768; Trib. Milano, sez. X, sentenza 9 dicembre 2009 n. 14694 in *Giustizia a Milano*, 2009, 12, 84; Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 luglio 2011 n. 15709). In realtà, l'attore ha pure provato che la caduta dalla bici fu provocata da una alterazione nel manto stradale, in un luogo di percorrenza esterno a cantiere e, quindi, direttamente sottoposto al governo e alla custodia del proprietario, ovvero la Provincia, circostanza non oggetto di contestazione.

Così ricostruiti i rilievi probatori, reputa questo giudice che sia da ritenersi accertata la responsabilità, in via esclusiva, della Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., per omessa manutenzione del demanio stradale. Quanto al Consorzio contumace, la sua responsabilità non è mai emersa, non essendo stato nemmeno indicato il punto esatto in cui questi avrebbe avuto il proprio cantiere; quanto alla Tutela Ambientale, è provato che l'incidente avvenne in un tratto di strada sottratto al suo dominio.

La responsabilità della Provincia è, quindi, da affermare quale unico ed esclusivo custode del tratto di strada in cui occorso l'incidente. Tratto di strada di stretta e limitata percorrenza (circa 2/3 km; v. interrogatorio formale) su cui presenti addirittura due cantieri e, quindi, con ordinaria diligenza del custode, possibile un pronto intervento risolutore dei problemi attuali o potenziali. Quanto all'incidente, esso è stato, quindi, causato da un inadempimento all'obbligazione della custodia, essendo presente sul tratto di percorrenza della bici una anomalia né prevedibile e né evitabile per un ciclista sulla bici da corso.

In ordine ai rilievi interpretativi offerti con riferimento alla mancanza di una "insidia stradale", questo giudice ripudia la tesi *de qua*, aderendo alla giurisprudenza più recente, illustrata da Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21329) in cui si segnala che la Corte di Cassazione, con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546, ha affermato che ***al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa***. Secondo la Suprema Corte, infatti, il concetto di "insidia" finisce "*per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.*". La posizione probatoria del danneggiato risulta infatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale

*ed il portato sostanziale della norma ma, in termini generali, anche con le stesse scelte di fondo dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante. Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elaborata in ossequio a finalità socio-politiche ed economiche alla norma e alla materia in questione in realtà estranee, e comunque ormai (quantomeno) non (più) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale”.*

#### **5. CUSTODIA EX ART. 2051 C.C.**

Partendo dai presupposti di fatto e valorizzando causa petendi e petitum sostanziale, questo Tribunale, come detto, desume, quindi, che nella specie l'azione esercitata sia quella extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., peraltro invocata correttamente dall'attore. Si tratta di un procedimento di cd. qualificazione giuridica che si estrinseca nel potere del giudice (sia di merito che di legittimità) di tradurre (in termini logico-giuridici) gli elementi di fatto introitati nel procedimento dalla parte mediante la citazione. Altrimenti detto: attribuire una veste giuridica alla domanda giudiziale. Va ricordato, al riguardo, che nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta (ex multis, v. Cass. civ., Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107, in Arch. Giur. Circolaz., 2007, 3, 305).

La veste giuridica assegnata alla domanda, comporta il riparto degli oneri probatori ex art. 2051 c.c.: il danneggiato ha l'onere di provare il danno subito ed il nesso causale; il custode si libererà della responsabilità fornendo la prova liberatoria che, nel caso di specie, si risolve nel fortuito.

Non osta alla conclusione qui rassegnata, il fatto che, nel caso di specie, la norma ex art. 2051 c.c. debba essere applicata al fatto illecito dell'Amministrazione pubblica. Originariamente, l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione è rimasta senz'altro esclusa, al riguardo riconoscendosi (al più) applicabile il generale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c. Il tema della responsabilità della P.A. per i danni cagionati dai beni demaniali ha, però, avuto una lenta ma intensa evoluzione che ha condotto alla progressiva erosione del suaccennato principio, retaggio anche di una concezione «obsoleta» del rapporto di utenza pubblica. Il superamento dell'orientamento poc'anzi rammentato, si ha con la pronuncia n. 156 del 10 maggio 1999 della Corte Costituzionale<sup>4</sup>, la quale ebbe ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando “*sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti*”.

<sup>4</sup> in *Foro Amm.*, 1999, 1980

La pronuncia dà l'avvio ad una nuova interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. in virtù della quale il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina della responsabilità del custode deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di esercitare siffatto potere non può ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20823<sup>5</sup>).

Il confine tra applicabilità e non operatività dell'art. 2051 cod. civ. viene dunque tracciato dall'elemento caratterizzante la disciplina e, cioè, il rapporto di custodia. Come afferma la contemporanea giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez. III, sent. 1691/09), gli elementi de quibus sono sicuramente soddisfatti ove l'illecito si sia consumato in un territorio circoscritto, come quello oggetto di lite.

La demanialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e la sua notevole estensione non comportano, dunque, di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051 c.c. Orbene, nel caso di specie, il fatto riguarda un perimetro urbano su cui è possibile (e doverosa) un'attività manutentiva essendo in concreto possibile un effettivo controllo (circostanza testimoniata dall'aver la Provincia assegnato proprio su quel tratto diversi appalti per cantieri). Non può essere, peraltro, sottaciuto che l'area oggetto della lite è una strada adibita al pubblico transito.

Che, poi, la Provincia sia "custode", nel senso tecnico-giuridico recepito nell'art. 2051 cod. civ. non vi è ragione di dubitare. L'amministrazione pubblica è tenuta ex lege a mantenere i beni di appartenenza. Sugli enti locali grava un preciso e rigoroso obbligo di manutenzione e sicurezza delle strade e di tutte le altre aree urbane calpestabili fissato da inequivocabili disposizioni normative. La norma suaccennata fa sorgere quel rapporto di signoria tra Provincia e demanio che indubbiamente accoglie il regime di responsabilità civile del custode, posto che il Legislatore fa gravare sull'ente locale l'obbligazione di sicurezza a salvaguardia degli utenti. Ed, invero, la Cassazione discorre, ormai, espressamente di tutela delle «aspettative degli utenti»<sup>6</sup> (v., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22 aprile 2009, n. 9560).

Per avere l'imputazione degli effetti dannosi, a norma dell'art. 2051 c.c. è sufficiente che il custode sia venuto meno agli obblighi su di lui gravanti per il fatto della custodia essendo la norma finalizzata a provocare, nel custode, l'adozione di quelle misure che siano idonee a rendere la cosa innocua, avuto, anche, riguardo allo stato dei luoghi ed alle condizioni rebus sic stantibus.

## **6. DANNO RISARCIBILE: DANNO NON PATRIMONIALE**

Va premesso che, in relazione al danno ex art. 2059 c.c., in atto di citazione, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (come integrato dalla raccomandata del 10 gennaio 2006), esclusivamente in relazione al danno alla salute sub specie di danno morale, biologico, esistenziale. Non ha, quivi, mai chiesto il danno da cenesesi lavorativa e

<sup>5</sup> in *Guida al diritto* 2006, 46 68

<sup>6</sup> Cass. civ., 23 gennaio 2009, n. 1691, sez. III

nemmeno il danno da inabilità lavorativa; voci di danno nemmeno specificate nella memoria assertiva ex art. 183, comma VI, c.p.c., del 15 settembre 2009. Sul punto, quindi, le conclusioni rese all'udienza di precisazione delle conclusioni, contengono una mutatio libelli inammissibile. Il solo danno liquidabile in questa sede è quello non patrimoniale da lesione della salute.

A mezzo della CTU espletata in corso di giudizio, si è potuta accertare l'effettiva entità dei danni non patrimoniali subiti dall'attore: danno biologico pari al 10%, inabilità temporanea totale di 26 giorni; parziale all'80% di 20 giorni; al 50% di 60 giorni, e al 25% di 70 giorno. Per quantificare/monetizzare le voci di danno sopra indicate, questo giudice decide di applicare le cd. tabelle giurisprudenziali liquidatorie di Milano. Con pronunciamento qui condiviso, infatti, la Suprema Corte (v. *Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402*) ha affermato che le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione. I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.

Applicando le tabelle milanesi vigenti al momento della sentenza (tabelle 2011), tenuto conto dell'età del danneggiato, la somma risarcitoria di base è pari a Euro 28.668,00; importo che si reputa equo anche all'esito della necessaria personalizzazione. Trattasi, però, di somma riferita al 2011 che va dunque devalutata alla data del sinistro (4 giugno 2004). All'esito della devalutazione, l'importo totale è di Euro 25.000,00.


#### CALCOLO DANNO NON PATRIMONIALE

##### TABELLA DI RIFERIMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO ANNO 2011:

|  |         |
|--|---------|
| Età del danneggiato:                             | 43 anni |
| Percentuale di invalidità permanente:            | 10%     |
| Punto Base I.T.T.:                               | € 91,00 |
| Giorni di invalidità temporanea totale:          | 26      |
| Giorni di invalidità temporanea parziale al 80%: | 20      |
| Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: | 60      |
| Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: | 70      |

##### RISULTATO:

|   |             |
|---|-------------|
| Importo danno risarcibile:              | € 20.524,00 |
| Importo danno personalizzato (max 49%): | € 30.580,00 |



**MILANO**

**it**

|  |             |
|--|-------------|
| Invalidità temporanea totale:            | € 2.366,00  |
| Invalidità temporanea parziale al 80%:   | € 1.456,00  |
| Invalidità temporanea parziale al 50%:   | € 2.730,00  |
| Invalidità temporanea parziale al 25%:   | € 1.592,50  |
| Importo Totale Danno Temporaneo:         | € 8.145,00  |
| Importo Totale:                          | € 28.668,00 |
| Importo Totale personalizzato (max 49%): | € 38.725,00 |

Si tratta di credito risarcitorio e, per l'effetto, le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. La somma maggiorata di interessi e rivalutazione, dalla messa in mora, è pari, all'attualità, ad Euro 33.174,00. L'importo è comprensivo di ogni danno, biologico e morale, e appare adeguato anche all'esito della personalizzazione.

## 7. DANNO RISARCIBILE: DANNO PATRIMONIALE

Il danno patrimoniale richiesto dall'attore, per euro 437,97, trova riscontro nelle prove orali (che descrivono la bici e le sue condizioni) e nel documento n. 21 di parte attrice, dove è allegato il conto delle spese sostenute per la riparazione; riparazione che non appare antieconomica. La somma, rivalutata con gli interessi all'attualità, è di Euro 536,00.

Il danno totale è, quindi, di Euro 33.710,00.

## 8. SPESE DI LITE

Nei rapporti con il contumace, le spese di lite vanno compensate, posto che il Consorzio non si è costituito e non ha, quindi, sostenuto costi da rifondere.

Nel resto, le spese vanno poste a carico della parte soccombente e, dunque, la Provincia va condannata verso la Tutela Ambientale e verso l'attore.

In merito all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il *decisum* prevale quindi, di regola, sul *disputatum* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381). La nota spese dell'attore, sulla base di tali principi, non è congrua perché calcolata sul *disputatum* risultato molto maggiore al *decisum*. Si ricalcola sul valore del *decisum*. Stesso deve dirsi per la nota spese della Tutela Ambientale, voce "onorari".

Quanto alle spese di CTU, si conferma il decreto di pagamento provvisorio emesso in corso di giudizio, tenuto conto della comune utilità dell'accertamento peritale e della sua oggettiva necessità.

## P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE,  
SEZIONE PRIMA CIVILE,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1023 dell'anno 2007, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

■ □ ■

**RIGETTA** l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, perché manifestamente infondata.

**ACCOGLIE**, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva, la domanda proposta dalla parte attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità della Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, ex art. 2051 c.c., per le lesioni provocate a S in conseguenza della caduta dalla bici avvenuta

in data 4 giugno 2004 sulla strada provinciale cd. Gallaratese.

**RIGETTA** la domanda della Provincia di Varese contro la Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a.;

**RIGETTA** la domanda della Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. contro il Consorzio Ravennate della Cooperativa di Produzione e Lavoro di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarando nulla a dovere per le spese di lite tra le parti;

**CONDANNA** la PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente pro-tempore, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore (S) che si liquida, in complessivi €. **33.710,00** somma calcolata all'attualità; oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

**CONDANNA** la parte convenuta PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente pro-tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano come segue:

|                |             |
|----------------|-------------|
| <i>Spese</i>   | €. 1.080,57 |
| <i>Diritti</i> | €. 3.400,00 |
| <i>Onorari</i> | €. 4.650,00 |

Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l'art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

**CONDANNA** la parte convenuta PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente pro-tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore della Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. che si liquidano come segue:

|                |             |
|----------------|-------------|
| <i>Spese</i>   | €. 38,65    |
| <i>Diritti</i> | €. 2.323,00 |
| <i>Onorari</i> | €. 3.500,00 |

Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l'art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

**MANDA** alla cancelleria per i provvedimenti di competenza e perché la sentenza sia comunicata.

Varese, li 26 agosto 2011

Il giudice  
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE